

f.to IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca PIETROFORTE

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO



COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

N° _____ d'ordine

- 4 SET 2014

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. 267/2000);

Acquaviva delle Fonti, li _____

- 4 SET 2014

f.to IL SEGRETARIO GENERALE

Il Messo Notificatore
IL MESSO NOTIFICATORE
Donato SORRESSA

Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il - 4 SET 2014

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° - art. 134, D.Lgs. 267/2000)
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, D.Lgs. 267/2000);
 E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale come prescritto dall'art. 124 D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal - 4 SET 2014 al _____

Dalla residenza comunale, li _____

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Acquaviva delle Fonti, li - 4 SET 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

REG. VERB. N°35 DEL 31.07.2014

Provincia di Bari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (COPIA)

OGGETTO: **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA VIDEOSORVEGLIANZA.
APPROVAZIONE**

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 10:50 con prosecuzione, nella Residenza Municipale, legalmente convocato dal Presidente del Consiglio con nota prot. n. 13750 del 23.07.2014, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria pubblica, in prima convocazione.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale come appresso indicati:

N°	Cognome e Nome	Carica	Pres	Ass.	N°	Cognome e Nome	Carica	Pres	Ass.
1	CARLUCCI Davide F.sco R.	Sindaco	1		10	LAGRAVINESE Doriana	Cons.Com.	9	
2	PIETROFORTE Francesca	Cons.Com.	2		11	PELLECCHIA Luisa	Cons.Com.	10	
3	NETTIS Giovanni	Cons.Com.	3		12	GIORGIO Giacinto Claudio	Cons.Com.		2
4	ABBATECOLA Giovanni	Cons.Com.		1	13	CAPOZZO Carmela	Cons.Com.		3
5	COTRUFO Pasquale	Cons.Com.	4		14	MONTENEGRO Francesco	Cons.Com.		4
6	CHIMIENTI Francesco	Cons.Com.	5		15	SOLAZZO Eustachio Claudio	Cons.Com.		5
7	CASALINO Caterina	Cons.Com.	6		16	DEPASCALE Pietro	Cons.Com.		6
8	ATTOLLINO Angelina	Cons.Com.	7		17	MONTENEGRO Tommaso	Cons.Com.		7
9	DI VIETRI Giuseppe	Cons.Com.	8						

Accertata la presenza di n.10 componenti presenti sui 17 in carica, il Presidente del Consiglio Dott.ssa Francesca PIETROFORTE procede alla trattazione dell'argomento in atti. Prende parte ai lavori il Segretario Generale Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO, con funzioni di segretario verbalizzante.

Sono presenti, altresì, gli assessori comunali: Busto Austacio, Bruno Francesco, Vavalle Anna Maria, Sardone Antonia e Dinapoli Luca.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

FAVOREVOLE

f.to IL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO
Ing. Giovanni DIDONNA

Acquaviva delle Fonti 30.06.2014

Presidente Francesca PIETROFORTE: Passiamo al dodicesimo punto posto all'Ordine del Giorno: "Regolamento comunale per la disciplina videosorveglianza. Approvazione". Relaziona il Sindaco.

Sindaco Davide CARLUCCI: Questo regolamento mi sembra di una importanza strategica notevole, perché ci consentirà di avere molte videocamere ovviamente in base ai soldi che riusciremo a trovare, però, per esempio, già abbiamo acquistato, è già pronto un sistema di videosorveglianza nella zona industriale, già collaudato e tutto quanto, e voi sapete che nella zona industriale il problema dei furti ai capannoni e di una serie di problemi... Questo è anche un tema importante perché stiamo parlando di un sistema di videosorveglianza nella zona industriale e nel resto della città. Non è un argomento da poco, perché parlando del resto della città, per esempio, proprio stanotte hanno danneggiato il sistema di irrigazione di Piazza Garibaldi. Ho sentito che qualcuno va nell'area dog a buttare veleni, etc. etc., ma non solo qua, in tante altre... Piazza Zirioni devastata in continuazione dai vandali, sappiamo che la città di notte è preda di devastatori in alcuni casi. Purtroppo noi la vigilanza comunale non può, la Polizia Municipale fa servizio fino alle dieci, noi per la prima volta siamo riusciti ad ottenere che la Polizia Municipale possa fare due ore in più di servizio dal 2 agosto faranno il sabato fino a mezzanotte, siamo riusciti ad ottenere questo ed altre cose, però la vigilanza notturna non la puoi garantire se non attraverso i Carabinieri che certo fanno i pattugliamenti, la vigilanza notturna costa, la videosorveglianza è un modo per garantire o per provare a vedere se in alcune zone si riesce a garantire la sicurezza per i nostri poveri anziani e per i nostri poveri cittadini. La videosorveglianza si può realizzare se c'è un regolamento, una base normativa che dia la possibilità ad un controllo di queste registrazioni, perché ci vuole un responsabile, qualcuno che guardi, qualcuno che controlli filmati, chi gestisce i filmati, quindi tutto questo deve essere normato ed organizzato in una certa maniera. Per questo noi abbiamo approvato questo regolamento al quale poi tutti gli impianti devono far riferimento con degli specifici regolamenti. Premesso che questo Comune intende avviare un progetto di videosorveglianza in alcune parti del territorio comunale, volto alla tutela del patrimonio comunale da atti di vandalismo alla tutela ambientale perché anche quello è un altro problema molto grave. Come sapete, ci sono alcune zone soprattutto della periferia, della campagna che vengono utilizzate come discariche di inerti, di materassi. Lì come si fa a controllare uno che va a scaricare alle cinque del mattino? Uno dei sistemi più efficaci può essere, anzi forse l'unico dei sistemi efficaci può essere la videosorveglianza. Quindi atti di vandalismo, tutela ambientale, rilevazione delle condizioni del traffico urbano e prevenzione di specifici reati in ambiti particolarmente sensibili. Quindi rilevato che etc. etc., si propone di approvare l'allegato regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza. Vorrei anche ringraziare il Presidente della commissione consiliare, Pasquale Cotrufo, che ha curato questo regolamento. Se posso ringraziare anche il consigliere incaricato, Vito Paciolla, che lo ha anche elaborato. Insomma, ringrazio tutti. Grazie.

Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie Sindaco. Prego consigliera Attollino.

Consigliere Angelina ATTOLLINO: Grazie Presidente. Volevo solo, a proposito di ringraziamenti, oltre al Presidente della commissione, ringraziare il collega Vito Paciolla che ha dato un contributo fondamentale nella redazione di questo regolamento, perché l'Avvocato Vito Stefano Paciolla è il consulente privacy per l'Ordine degli Avvocati di Bari. In realtà i sistemi di videosorveglianza sono sistemi che intervengono sui dati sensibili tanto che è stato necessario emanare un regolamento nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice emanato dal garante della privacy. Chiaramente nel contesto delle politiche di sicurezza del territorio sotto il profilo della prevenzione e tutela delle azioni criminose, vandaliche, in genere danneggianti questo regolamento disciplina l'utilizzo di questi sistemi nel rispetto di diversi principi che sono quelli della liceità, della proporzionalità e della finalità. Cioè il trattamento di questi dati servirà solo per scopi determinati ed espliciti con l'esclusione dell'uso superfluo della videosorveglianza, proprio perché si interviene su dati estremamente sensibili. È un regolamento che

avremmo potuto, così come in genere ci accusa il consigliere Montenegro, tranquillamente scaricare dalla rete ed adottarlo perché sono standard. Invece questo regolamento rispetto alla generalità dei regolamenti prevede la possibilità di indicare, fra i responsabili del trattamento, non solo il comandante della Polizia Municipale a cui è demandato il compito di trattare questi dati, ma anche di individuare altri soggetti responsabili come, per esempio, potrebbe essere il comandante del corpo delle Guardie Campestri o via via, man mano che si impianteranno altri sistemi, individuare di volta in volta persone che potranno trattare, nel rispetto di quei principi e di quelle finalità, questi dati nella maniera più idonea possibile. Tutto qua.

È necessario precisare se il ringraziamento al collega Paciolla non costituisce uno spot pubblicitario in suo favore, ma ci ha aiutato proprio perché aveva i titoli e le competenze per indicarci la strada più giusta per redigere un regolamento che trattava dei dati sensibili, considerato che è il consulente in questa materia dell'Ordine degli Avvocati di Bari, e lo ha fatto, chiaramente, a titolo assolutamente gratuito.

Esce il consigliere Casalino, presenti 9, assenti 8. (Abbatecola, Giorgio, Solazzo, Depascale, Montenegro F, Montenegro T., Capozzo, Casalino)

Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie consigliere Attollino.

Passiamo alla votazione con una modifica nella premessa della delibera, al terzo capoverso la frase "nonché della dignità delle persone fisiche e giuridiche" diventa "nonché della dignità delle persone fisiche", viene eliminato "e giuridiche".

Votiamo. Con 9 voti favorevoli si approva.

Votiamo per l'immediata esecutività, come prima.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della relazione del Sindaco che dà lettura della proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Tecnico.

Premesso che questo Comune intende avviare un progetto di videosorveglianza in alcune parti del territorio comunale, volto alla tutela del patrimonio comunale da atti di vandalismo, alla tutela ambientale, alla rilevazione delle condizioni del traffico urbano ed alla prevenzione di specifici reati in ambiti particolarmente sensibili;

Richiamati il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il provvedimento generale sulla video sorveglianza del Garante della Privacy del 29 aprile 2004, successivamente sostituito con il provvedimento in materia di videosorveglianza dello scorso 8 aprile 2010, indicanti gli adempimenti inerenti l'installazione di telecamere e sistemi di video sorveglianza a tutela della sicurezza urbana;

Rilevato che, in esecuzione alle disposizioni succitate si rende necessario adottare un provvedimento generale allo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza, gestiti ed impiegati dall'Ente nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;

Preso atto della necessità di adottare un Regolamento finalizzato alla gestione ed all'utilizzo degli impianti di video sorveglianza in ottemperanza a quanto disposto dalle sopra citate disposizioni normative;

Visto lo schema di regolamento proposto per l'adozione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere della Commissione consigliere espresso in data 04.07.2014;

Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/2000 e smi;

In relazione a quanto innanzi:

si Propone

di Approvare l'allegato "Regolamento Comunale per la disciplina videosorveglianza" così come trasmesso dalla competente Commissione Consiliare in data 07.07.2014.

*Il Responsabile del Servizio
Ing. Giovanni Didonna*

Letto e condivisa la bozza di "Regolamento Comunale per la disciplina videosorveglianza" così come trasmesso dalla competente Commissione Consiliare e approvato nella seduta del 04.07.2014;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Dato Atto che il presente provvedimento non richiede parere tecnico-contabile formulato ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi dei consiglieri sopra riportati;

Con voti favorevoli n 9 espressi dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti, esito accertato dal Consiglio e proclamato dal Presidente, assenti 8 (Abbatecola, Giorgio, Solazzo, Depascale, Montenegro F, Montenegro T., Capozzo, Casalino)

DELIBERA

1. **di Approvare** il "Regolamento Comunale per la disciplina videosorveglianza", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, unanimi, assenti 8 (Abbatecola, Giorgio, Solazzo, Depascale, Montenegro F, Montenegro T., Capozzo, Casalino), resi dai 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000, ricorrendone i presupposti dell'urgenza ed indifferibilità.

Rientra il consigliere Casalino, presenti 10, assenti 7 (Abbatecola, Giorgio, Solazzo, Depascale, Montenegro F, Montenegro T., Capozzo)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO
COMUNALE**

Approvato con delibera del C.C. n. 35 del 31-07-2014

IL DIRIGENTE U.T.C.
(Ing. Giampaolo Didonna)

30/6/2014

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ.....	3
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'ENTE.....	4
ART. 5 – NOTIFICAZIONE E VERIFICA PREVENTIVA AL GARANTE.....	6
ART. 6 – RESPONSABILI E INCARICATI.....	6
ART. 7 – PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA CENTRALE OPERATIVA.....	7
ART. 8 – NOMINA DEGLI INCARICATI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	8
ART. 9 – ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE.....	8
ART. 10 – MODALITÀ DI RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI E REQUISITI TECNICI DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	8
ART. 11 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI.....	10
ART. 12 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA.....	10
ART. 13 – INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA.....	10
ART. 14 – DIRITTI DELL'INTERESSATO.....	11
ART. 15 – SICUREZZA DEI DATI.....	11
ART. 16 – MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI DELLE VIDEORIPRESE.....	11
ART. 17 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA.....	12
ART. 18 – COMUNICAZIONE DEI DATI.....	12
ART. 19 – NORMA DI RINVIO.....	13
ART. 20 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	13
ART. 21 – MODIFICHE REGOLAMENTARI.....	13
ART. 22 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI.....	13
ART. 23 – DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	13

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio del Comune di Acquaviva delle Fonti si svolga in esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. per "**Sistema di Videosorveglianza**", una soluzione tecnologica costituita da apparati di acquisizione, archiviazione, trasmissione e visualizzazione di flussi audio-visivi, in grado di effettuare riprese in ambienti interni ed esterni, convogliando le immagini ad una consolle operatore, eventualmente remota, e/o ad un sistema di registrazione; in tutti i casi di applicazione, finalità e modalità di realizzazione del sistema devono essere rapportate e limitate all'effettiva necessità, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) e dei Provvedimenti Generali emessi dal Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- b. per "**Dato Personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, ed acquista, nello specifico, attraverso immagini trasmesse o registrate da un sistema di videosorveglianza;
- c. per "**Banca Dati**", il complesso di dati personali raccolti mediante le riprese videoregistrate sui punti di osservazione delle videocamere, con particolare riguardo ai soggetti che transitano nell'area interessata;
- d. per "**Trattamento**", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione dei dati personali acquistati attraverso immagini trasmesse o registrate da impianti di videosorveglianza;
- e. per "**Titolare**", l'Ente Comune di Acquaviva delle Fonti, nella persona del Sindaco pro tempore, cui competono tutte le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità di trattamento dei dati personali acquistati attraverso immagini trasmesse o registrate da sistemi di videosorveglianza;
- f. per "**Responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio all'Ente Pubblico Titolare del trattamento e preposto dal medesimo Titolare al trattamento dei dati personali acquistati attraverso immagini trasmesse o registrate da sistemi di videosorveglianza;
- g. per "**Incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare e dal Responsabile dei dati personali acquistati attraverso immagini trasmesse o registrate da impianti di videosorveglianza;
- h. per "**Interessato dal Trattamento**" la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali acquistati attraverso immagini trasmesse o registrate da sistemi di videosorveglianza;

- i. per "**Comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali acquisiti attraverso immagini trasmesse o registrate da impianti di videosorveglianza a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. per "**Diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali acquisiti attraverso immagini trasmesse o registrate da impianti di videosorveglianza a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k. per "**Dato Anonimo**", il dato personale acquisito attraverso immagini trasmesse o registrate da impianti di videosorveglianza che, in origine, a seguito di una particolare inquadratura della videocamera, o per effetto di idonea successiva operazione di trattamento, non possa essere più essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- l. per "**Blocco**", la conservazione di dati personali acquisiti attraverso immagini trasmesse o registrate da impianti di videosorveglianza con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- m. per "**Codice Privacy**" le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 in materia di Protezione Dati Personali e successive modificazioni e o integrazioni.;

Art. 3 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali realizzato dal Comune di Acquaviva delle Fonti con rilevazioni di immagini mediante sistemi di videosorveglianza (art. 18, comma 2, del Codice Privacy) attivati sul territorio comunale dall'Ente, nella sua qualità di Titolare del trattamento (art. 4, comma 1, lett. f, del Codice Privacy).

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'Ente

1. Il trattamento dei dati personali acquisiti attraverso i suddetti sistemi di videosorveglianza potrà essere eseguito solo in esercizio delle funzioni istituzionali del Comune di Acquaviva delle Fonti, quale Titolare del trattamento (art. 4, comma 1, lett. f), del Codice Privacy), nel rispetto del principio di finalità e per il perseguimento di scopi determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b, del Codice Privacy); tra i principali, a titolo esemplificativo e non tassativo, si possono perciò individuare:
 - **Prevenzione e deterrenza del crimine** in aree a rischio per tipologia (es. esattorie, banche, uffici postali) o per incidenza del crimine (es. zone isolate, parchi, aree nelle quali sono riscontrati frequenti episodi malavitosi).
 - **Controllo e monitoraggio** accessi e presenze in aree protette.
 - **Controllo aree ad alta densità di pubblico** (es. stazioni ferroviarie, aree di fermata autoveicoli in servizio pubblico di linea per il trasporto di persone, scuole pubbliche o private)
 - **Sorveglianza mezzi di trasporto pubblici** per rilevazione di atti vandalici, taccheggio, attentati terroristici.
 - **Monitoraggio strade e traffico** (es. sistemi di controllo del traffico e delle infrazioni al Codice Stradale, sicurezza tratti stradali pericolosi, sottopassaggi/tunnel, accessi aree ZTL e cancelli elettronici).

- **Deposito rifiuti** per controllare discariche di sostanze pericolose ed “eco piazzole” al fine di monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito, in tutti i casi in cui risultino inefficaci o concretamente inattuabili altre e meno invasive misure di controllo;
 - **Attivazione di strumenti operativi di protezione generale delle persone e del territorio** per gestire in tempo reale e in maniera integrata eventuali emergenze sul territorio comunale, favorendo le operazioni di soccorso di Polizia locale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco o, comunque, rese necessarie in altre situazioni di criticità.
2. I sistemi di videosorveglianza sul territorio Comunale consentono il perseguimento di tutti i compiti attribuiti al Sindaco, tra i quali quello di sovrintendere alla vigilanza ed all'adozione degli atti che sono ad egli attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché allo svolgimento delle funzioni ad esso affidategli in materia di sicurezza e di polizia giudiziaria dal D.l. n. 92/2008, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”.
 3. I sistemi di videosorveglianza sul territorio Comunale consentono, altresì, il perseguimento dei compiti espressamente attribuiti al Sindaco dal Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, al fine di prevenire e contrastare determinati pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nonché per consentire al Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, di concorrere ad assicurare la cooperazione della Polizia Locale con le forze di Polizia Statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministero dell'interno.
 4. L'uso dei dati personali, nell'ambito di cui trattasi, non necessita del consenso degli interessati, in quanto effettuato nello svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune di Acquaviva delle Fonti.

Art. 5 – Notificazione e verifica preventiva al garante

I trattamenti di dati personali devono essere notificati al Garante solo se rientrano in casi specificamente previsti (art. 37 del Codice Privacy). In relazione a quanto stabilito dalla lett. f), del comma 1, dell'art. 37, non vanno comunque notificati i trattamenti di dati effettuati per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio, ancorché relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando immagini o suoni raccolti siano conservati temporaneamente.

Art. 6 – Responsabili e Incaricati

1. Il Comune di Acquaviva delle Fonti, nella sua qualità di Titolare del trattamento, in relazione alle funzionalità e alle finalità perseguite dal sistema di videosorveglianza, previa nomina da effettuarsi con atto amministrativo, individua uno o più Responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti attraverso immagini trasmesse o registrate.
2. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, il Responsabile sarà istruito sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

3. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e alle disposizioni impartite dall'Ente, nonché a quelle del presente Regolamento.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto dall'Ente Titolare del trattamento.
5. Il Responsabile deve nominare gli Incaricati del trattamento e, successivamente, diramare le istruzioni necessarie per un corretto, lecito e sicuro trattamento; gli Incaricati del trattamento nominati dal Responsabile devono elaborare solo i dati personali ai quali hanno ricevuto il potere di accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni ricevute.
6. Il Responsabile deve individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo Incaricato, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
7. La visione delle immagini trasmesse o registrate, nonché lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere, sono consentiti solamente al Responsabile del relativo trattamento dati e agli eventuali incaricati a tanto espressamente preposti.
8. Il Responsabile designa per iscritto tutte le persone fisiche incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (art. 30 del Codice Privacy).
9. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale operativa, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
10. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza, nonché del personale addetto alla pulizia dei locali dove sono collocate le apparecchiature.
11. Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione dei sistemi di videosorveglianza, il Responsabile adotta specifiche cautele; in particolare, consente ai soggetti preposti alle predette operazioni di accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche e, comunque, solo in presenza di Incaricati dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.
12. Tutte le operazioni tecniche sui sistemi di videosorveglianza sono svolte, su richiesta scritta dell'Ente, dall'impresa incaricata del relativo servizio, la quale rilascia al Responsabile, contestualmente all'intervento, un verbale dettagliato delle operazioni eseguite; se l'intervento ha comportato l'accesso alle immagini trasmesse e/o registrate da parte da parte del personale tecnico il Responsabile o l'incaricato a tanto preposto ne curano l'annotazione nel Registro di cui all'art. 16, comma 4, del presente regolamento.

13. L'Ente stipula un contratto di manutenzione dei sistemi di videosorveglianza che garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte dell'impresa affidataria del servizio.

Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa.

1. L'accesso alla centrale operativa dove sono collocate le apparecchiature è consentito, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Locale, se a tanto espressamente autorizzato dal Responsabile del trattamento.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati per iscritto dall'Ente Titolare o dal Responsabile.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa dove sono collocate le apparecchiature gli Incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e pulizia dei locali, purché nel rispetto delle garanzie indicate dall'art. 6, commi 10, 11, 12 e 13 del presente Regolamento.

Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti alla Polizia Locale.
2. Gli incaricati andranno nominati tra gli addetti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune di Acquaviva delle Fonti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati personali.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema o di altro diverso sistema identificativo di accesso.
3. I "file log" degli accessi ai sistemi dovranno essere conservati per la durata di anni uno.

Art. 10 – Modalità di raccolta e conservazione dei dati personali e requisiti tecnici dei sistemi di videosorveglianza

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo di tempo limitato a poche ore o, al massimo, alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria; **nelle ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.L. n. 11/2009, il termine massimo di durata della conservazione dei dati potrà essere elevato "ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione";**
2. La struttura, le caratteristiche tecniche e le funzionalità dei sistemi di videosorveglianza dovranno essere descritte in un'apposita relazione tecnica, rilasciata dalle ditte installatrici o predisposta dal Settore Tecnico dell'Ente; tale relazione tecnica è conservata agli atti dall'Ente Titolare e contiene i seguenti elementi minimi:
 - a) Il numero delle telecamere (indicandone modello, marca e tipo; se montate su supporto fisso e brandeggiante, a muro o a palo; il tutto, con indicazione del loro raggio di ripresa, specificando se lo stesso è modificabile, con o senza zoom).
 - b) Il numero dei monitor (specificandone il modello e la marca).
 - c) Il numero ed il tipo delle apparecchiature di registrazione (specificandone il modello, la marca, il supporto di memorizzazione utilizzato e la possibilità di effettuare in automatico la cancellazione delle immagini videoregistrate, mediante sovrascrittura, dopo il periodo massimo di conservazione).
 - d) Il posizionamento delle telecamere, dei monitor e delle apparecchiature di registrazione, che dovranno essere numerate e riportate in una planimetria esplicitiva, da allegarsi alla relazione tecnica dell'impianto per costituirne parte integrante.
 - e) La specificazione delle tecniche di registrazione e cancellazione delle immagini riprese da tutte le telecamere.

- f) La descrizione del centro di controllo e gestione dell'eventuale monitoraggio, della registrazione, elaborazione e conservazione dei flussi video, nonché delle tecniche e modalità di installazione dell'apparecchiatura di registrazione e degli accessori per il suo funzionamento, con particolare riguardo alle garanzie di sicurezza nell'accesso ai dati.
- g) La indicazione del tipo di collegamento delle videocamere alla centrale operativa, se con cavo o attraverso rete di trasmissione, la frequenza e il tipo di protocollo usati, il modo di accesso, se con IP o password, i punti di alimentazione di ciascun apparato, l'esistenza, o meno, di eventuali alimentatori con batteria tampone e/o avviso remoto in caso di mancanza di rete o altri problemi sul sistema.
- h) La indicazione della piattaforma software adottata per l'eventuale monitoraggio, la registrazione, l'elaborazione e la conservazione delle immagini digitali, con specificazione della tecnologia usata per rendere possibili i collegamenti da remoto e dei livelli di sicurezza degli stessi, anche in rapporto alla possibilità di realizzare l'accentramento dei punti di ripresa e la creazione di diverse postazioni di controllo.

Art. 11 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4 del presente regolamento.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'Incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, adottando, nel contempo, ogni cautela utile alla conservazioni delle immagini rilevate, ove necessario memorizzandone copia su idoneo supporto informatico.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Acquaviva delle Fonti, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera; potrà essere utilizzato, a tal fine, anche il modello semplificato di informativa "Minima" individuato dal Garante Privacy nel provvedimento generale del 29/04/2004 in materia di videosorveglianza, nel quale indicare, oltre all'Ente Titolare del trattamento, la finalità perseguita dal trattamento; se le immagini non sono registrate, il termine "registrazione" dovrà essere sostituito con quello di "rilevazione".
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 del Codice Privacy, la preventiva informativa agli interessati può non essere resa quando il trattamento di dati personali è effettuato, anche sotto forma di suoni e immagini, da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati, purché il trattamento sia eseguito dall'Ente in base ad espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente.

Art. 14 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1. l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo sono trasmesse al Responsabile del relativo trattamento dati, mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell'Ente, oppure con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il Responsabile provvederà in merito, sentito l'Ente titolare, nei modi e termini di legge.

Art. 15 – Sicurezza dei dati

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con la documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 16 – Modalità da adottare per i dati delle videoriprese

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli Incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti sono custoditi in sicurezza, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento a tanto espressamente preposti.
4. Tutti gli accessi alla visione sono documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della Polizia Locale, nel quale dovranno essere riportati, a cura del Responsabile o degli incaricati a tanto espressamente preposti:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni e la sottoscrizione del Responsabile o dell'incaricato del trattamento cui l'accesso di riferisce;
5. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato.

Art. 17 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, i dati raccolti dovranno essere di regola distrutti, a meno che la loro conservazione non sia richiesta per ragioni di giustizia a richiesta dell'autorità giudiziaria; la conservazione dei dati, in questo caso, dovrà essere disposta e regolata con atto amministrativo dell'Ente Titolare del Trattamento.

Art. 18 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Acquaviva delle Fonti a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente a seguito di richiesta della Magistratura.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dall'Ente Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 19 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 20 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

Art. 21 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, o di altri provvedimenti legislativi gerarchicamente superiori.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.

Art. 22 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'articolo 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 23 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni.

